

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della richiesta di astensione anticipata di maternità o di post partum per mansioni e condizioni di lavoro a rischio ai sensi dell'art. 17, lett. B) e c) del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151**

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'azienda \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

n. dipendenti in forza \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall'art. 483 c.p. , in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

**di aver provveduto, se dovuto, a redigere il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 11 del D.Lgs. 151/01,**

Dal citato documento risulta che, relativamente alle mansioni svolte dalla Sig.ra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e precisamente (dettagliare mansioni svolte e orario giornaliero)

occupata presso \_\_\_\_\_ con contratto a tempo  
indeterminato/determinato con scadenza al \_\_\_\_\_

**i rischi rilevati per il periodo di gestazione/per il periodo post-partum di 7 mesi, sono i seguenti:**

(fornire descrizione sintetica dei rischi individuati e relativo specifico riferimento normativo di cui all'allegato A) – allegato B) – Allegato C) - D.lgs 151/01)

**e di non poter ricollocare la lavoratrice in altre mansioni compatibile con lo stato di gravidanza**

Il sottoscritto dichiara di aver nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il Sig. \_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e quale Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria il Dott. \_\_\_\_\_ e inoltre di essere consapevole che in caso di mancata e/o incompleta compilazione del presente modulo potranno essere disposti accertamenti ispettivi

“Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento in quanto espressamente previsti dalla legge. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03”

Data, \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro  
(timbro e firma)

(allegare fotocopia documento di identità del dichiarante)

Allegato istanza lett. b/c Art.17 – D.Lgs n.151/2001

TRACCIA PER IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA MATERNITA' / POST PARTUM AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.151 DEL 26.03.2001 – ART.17 Lett. b/c

1) Predisporre una relazione su carta intestata della ditta, a firma del datore di lavoro, completa di:

a) Dati anagrafici del datore di lavoro e della lavoratrice indicando la data di assunzione, la tipologia contrattuale e la qualifica.

b) Descrizione personalizzata e dettagliata dell'attività svolta dalla lavoratrice (con indicazione dell'orario di lavoro svolto e relativa distribuzione giornaliera e settimanale dell'orario stesso)

c) Precisare le eventuali misure adottate al fine di rimuovere i rischi connessi all'attività svolta dalla lavoratrice comunicando le nuove mansioni, previa valutazione del RSPP e se previsto del medico competente, oppure:  
in caso di impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni non vietate e non a rischio, fornire motivazioni dettagliate al riguardo, sulla base di specifici elementi tecnici attinenti l'organizzazione aziendale.

2) Compilare l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi art. 28 – 29 D.Lgs 81/08 e art. 11 D.Lgs 151/01

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

#### ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con arretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

## ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSIE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

### A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

### B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

### C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.